Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Terza Giurisdizionale Centrale di Appello

Composta dai Sigg. magistrati:

Dott.ssa Giuseppina Maio	Presidente
Dott. Giovanni Comite	Consigliere relatore
Dott.ssa Giuseppina Mignemi	Consigliere
Dott.ssa Oriella Martorana	Consigliere
Dott.ssa Flavia D'Oro	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

Sentenza

sulla citazione in appello iscritta al **n. 59747/R.G.**, proposta da **Nappi Andrea** (C.F. NPPNDR56D08L483Z), rappresentato e difeso, giusta delega, **dall'Avv.** Avallone Pierluigi, con domicilio digitale, ex art. 28, co. 2 c.g.c., all'indirizzo p.e.c. avvpierluigiavallone@domiciliopec.it e domicilio fisico eletto presso lo studio del medesimo a Fondi (LT), in viale Vittorio Emanuele III, n. 11: appellante principale

contro

la **Procura** presso la Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio e la **Procura generale** presso la Corte dei conti: appellate principali

nonché nei confronti del

Comune di San Giovanni Incarico (C.F. 00282020601): intimato non costituito in appello principale;

sulla citazione in appello iscritta al **n. 59747/R.G.**, formulata dalla

Procura presso la Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio: appellante incidentale

contro

Nappi Andrea (C.F. NPPNDR56D08L483Z): intimato non costituito in appello incidentale

avverso e per la riforma

della **sentenza n. 763/2021** della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, pubblicata il 22 ottobre 2021 e notificata il 18 novembre seguente.

Visti: gli appelli (principale e incidentale), la memoria aggiuntiva della parte privata, le conclusioni della Procura generale, gli atti tutti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 26 febbraio 2025, con l'assistenza del segretario dott.ssa Di Maro Giuseppina, l'Avv. Avallone Pierluigi, per Nappi Andrea, e il V.P.G. dott.ssa Corsetti Adelisa, per l'Ufficio del pubblico ministero.

Svolgimento del processo

I. Con la sentenza descritta nei suoi estremi in epigrafe, la Corte regionale per il Lazio, nell'ambito di un asserito pregiudizio da mancata rendicontazione-giustificazione di buoni lavoro (in specie di *voucher*), in parziale accoglimento della domanda attrice, ha condannato **Nappi Andrea** al pagamento, in favore del Comune di San Giovanni Incarico (FR), della somma di **€ 105.308,40**, oltre agli interessi di legge e alle spese di giustizia liquidate in **€ 234,47** con nota a margine dalla segreteria della Sezione.

II. I fatti. Il 6 novembre 2015, la Procura regionale per il Lazio ha ricevuto un esposto-denuncia a firma – poi disconosciuta - di alcuni

consiglieri di minoranza del Comune di San Giovanni Incarico, che segnalava un "*probabile illecito nell'utilizzo di contratti occasionali per prestazioni di lavoro (…) e di voucher INPS (…)*". L'esposto, poi divenuto segnalazione anonima, riferiva dello svolgimento, da parte del Comune, di minuti lavori *"di asfalto e rattoppo delle strade del paese, di taglio dell'erba (…), di manutenzione del cimitero e altro (…), eseguiti con personale assunto temporaneamente con contratti per prestazioni occasionali"* senza, tuttavia, adottare bandi per il reclutamento, in assenza di specifiche e pubblicizzate offerte di lavoro e con pagamenti a mezzo di *voucher* che non rispettavano i '*limiti previsti dalle disposizioni di spesa*". All'apertura del fascicolo d'indagine n. "2016/00260/CREA" è seguita la delega istruttoria alla Guardia di finanza con nota del 9 aprile 2018. Con informativa del 7 ottobre 2019, la Tenenza di Arce ha dato conto che il Comune di San Giovanni Incarico ha fatto ricorso a prestazioni di lavoro accessorio dal 2014 al mese di marzo 2017 e che, per le stesse, non risulta emanato un regolamento disciplinante le procedure di acquisto dei buoni lavoro, l'individuazione del personale da impiegare e le modalità e i criteri di utilizzazione dello stesso, non essendo state rilevate forme di pubblicità che evidenzino i criteri di scelta in un'ottica di trasparenza. Dappoi, non è stato possibile individuare né la tipologia di impiego né, tantomeno, l'orario di lavoro espletato, non avendo il Comune adottato alcuna forma di controllo sull'effettività delle prestazioni. Infine, non risultano rispettati i vincoli di cui all'art. 9, co. 28, del d.l. n. 78/2010, alla cui stregua "*la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'art. 70, co. 1, lett. d) del d.lgs. 276/2003, e s.m.i., non può essere superiore al 50%*

di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009". Di talché, la Polizia tributaria ha accertato che l'Ente ha effettuato spese per prestazioni di lavoro accessorio, pagate verosimilmente con *voucher*, nell'anno 2014 per € 17.178,15, nell'anno 2015 per € 61.816,80, nell'anno 2016 per € 110.400,00 e nell'anno 2017 per € 45.900,00, per un totale di **€ 235.294,95**. Poiché nell'anno 2009 il Comune di San Giovanni Incarico, per tali prestazioni, ha sostenuto una spesa di **€ 32.408,19,** la Polizia giudiziaria ne ha dedotto una differenza di spesa non giustificata di € 29.408,61 nell'anno 2015, di € 77.991,81 nell'anno 2016 e di € 13.491,81 nell'anno 2017, per un complessivo di **€ 120.892,23**; al netto della somma di **€ 3.350,50**, rimborsata poiché l'Ente, a seguito delle modifiche legislative, non ha più acquistato *voucher*, il totale ritenuto ingiustificato era pari a **€ 117.541,73**, di cui ha ritenuto dovesse rispondere il dott. Nappi Andrea, Segreteraio comunale e Responsabile dei servizi affari generali e finanziari del comune dal 2014 al 2017. Gli accertamenti sono stati integrati con informative del 30 ottobre e del 22 novembre 2019, che hanno dato riscontro negativo in ordine al rinvenimento, negli archivi dell'ente, dei contratti stipulati con i lavoratori retribuiti con i *voucher*, mentre sono state rinvenute le delibere di giunta che hanno deliberato sui servizi pubblici bisognevoli di personale e le determine di acquisto dei buoni lavoro per remunerare prestazioni di lavoro accessorio. All'esito degli accertamenti istruttori, la Procura regionale ha notificato un invito preliminare a fornire deduzioni all'Arch. Campagna Anna Maria, in qualità di responsabile *pro tempore* dei Servizi Affari generali e finanziari del Comune di San Giovanni Incarico, per avere sottoscritto la determina n. 279 del 25 agosto 2016, con conseguente assunzione dell'impegno di spesa per **€ 7.500,00** ed emissione

del mandato di pagamento in favore dell'economo comunale; al dott. Nappi Andrea, in qualità di Responsabile dei Servizi Affari generali e finanziari dell'Ente, per avere sottoscritto tutte le altre determine, adottato i conseguenti impegni di spesa e relativi mandati di pagamento in favore dell'economo comunale, per l'acquisto dei *voucher* negli anni 2015, 2016 e 2017, per un importo complessivo di **€ 210.616,80**. Nell'invito, l'Attore pubblico ha posto in rilievo che, nel periodo dal 2015 al 2017, presso il Comune di San Giovanni Incarico sono stati erogati *voucher* Inps per rilevanti importi in mancanza di contratti di lavoro, di verifiche e controlli sugli stessi e senza rispettare il vincolo previsto dall'art. 9, co. 28 del d.l. 78/2010, così realizzando un'eccedenza di spesa pari a **€ 117.541,73**. Tuttavia, poiché i *voucher* sono titoli di pagamento e/o di credito equivalenti all'uso diretto del denaro, "*il loro uso comporta, per gli utilizzatori, l'assoggettamento alla responsabilità contabile in senso stretto*": questo "*comporta, come peculiare conseguenza, che sia il contabile a dover fornire le giustificazioni della spesa, pena il suo mancato discarico e la conseguente responsabilità e annesso obbligo restitutorio dei valori ricevuti in carico e non provati*", evenienza che consente di realizzare anche il principio della "*vicinanza della prova*" il quale, in definitiva, richiede che la prova sia fornita dal soggetto più vicino alla stessa. Le difese preliminari dei presunti responsabili non sono state ritenute dirimenti per archiviare il fascicolo istruttorio. Ne è seguito, pertanto, l'atto introduttivo del giudizio, datato 3 marzo 2020, in cui la Procura regionale, "*pur evidenziando la mancanza di qualsiasi (…) atto di incarico che ha precluso di sapere quali fossero le prestazioni a cui erano tenuti gli operatori in argomento*", trattandosi "*di voucher e, quindi, di uno strumento alternativo al denaro (…), ha rinviato alle considerazioni che rendono*

ammissibile nella fattispecie il ricorso alle regole della responsabilità contabile in senso stretto per le quali, a maggior ragione nel caso in cui manchino gli atti minimali a supporto della spesa, la prova deve essere fornita da colui che l'ha effettuata o ha contribuito a realizzarla". Quanto all'elemento soggettivo, ha ritenuto sussistente il dolo "*in ragione del fatto che entrambi i presunti responsabili hanno disposto l'acquisto dei voucher e il pagamento degli operatori in totale spregio della normativa contabile e di settore (…)".*

III. La sentenza di prime cure ha dato atto, preliminarmente, che la convenuta Campagna, pur confermando di non aver sottoscritto la determina n. 279 del 2016, all'origine della contestazione nei suoi confronti e per la quale aveva presentato il 4 marzo 2020 denuncia-querela a carico di ignoti, è stata ammessa al rito abbreviato, per il quale ha offerto il pagamento della somma di **€ 3.750,00**, pari al 50% della pretesa restitutoria. All'esito del pagamento, la Corte regionale per il Lazio, con sent. n. 504/2021, ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti della medesima. Quanto al convenuto Nappi, la Sezione ha accolto parzialmente la domanda attorea. In specie, ha ritenuto "*sussistenti, sia pure all'esito di una diversa qualificazione dei fatti di causa, gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo contabile, in capo ai (al) soggetti (soggetto) convenuti/o".* A tal riguardo, ha affermato che "*nell'economia del presente giudizio, assume preminente rilievo l'individuazione degli obblighi che il convenuto Nappi era tenuto ad osservare quale agente contabile, qualifica che ha certamente assunto, all'epoca dei fatti di causa, sia per avere disposto, con determine allo stesso riconducibili (…), l'acquisto di buoni lavoro (i voucher Inps), in nome e per conto dell'ente locale, sia per avere provveduto direttamente, in assenza del coinvolgimento di altri soggetti, alla gestione dei predetti valori, nella*

(incontestata) veste di responsabile del servizio finanziario e degli affari generali del Comune di San Giovanni Incarico". A tale conclusione, la Sezione regionale perviene nella considerazione che "*i buoni lavoro (voucher Inps) rientrano nell'ampia categoria dei beni mobili facenti parte del patrimonio disponibile dell'ente locale, così come inteso e disciplinato dall'art. 8 del r.d. n. 827 del 1924*". Sicché, la responsabilità del Nappi è da ricondurre "*(…) all'inadempimento degli obblighi connessi alla succitata qualifica di agente contabile, non risultando versata in atti, a sua discolpa, alcuna prova documentale di avere assolto, in ciascun esercizio finanziario (dal 2015 al 2017) in cui i buoni venivano acquistati, all'obbligo di rendicontazione dei medesimi, che desse conto, sulla scorta di idonea documentazione (libro inventario o altro), della presa in carico, della movimentazione in corso di anno, e delle risultanze finali a chiusura di esercizio*". Si tratta, quindi, "*di adempimenti necessari ai fini dell'esonero del consegnatario dalla responsabilità contabile, e il cui inadempimento è idoneo a configurare un debito di materie o di oggetti e un connesso obbligo restitutorio di quanto avuto in consegna*". Ciò malgrado, l'impugnata decisione ha ritenuto di poter ridurre del 50% il danno contestato, "*tenuto conto (…) della circostanza oggettiva della pluralità degli incarichi svolti (dal Nappi presso altri enti in osservanza delle superiori disposizioni impartite dalla Prefettura di Latina)*. Pertanto, è stato condannato a reintegrare all'Ente la somma di **€ 105.308,40** (€ 210.616,80: 2 = € 105.308,40), oltre agli interessi di legge.

IV. Si grava della decisione con appello principale **Nappi Andrea**, che lamenta: "***I.*** *In via preliminare: sulla quantificazione del danno erariale*". In sintesi, rileva che "*l'importo di* ***€ 210.616,80*** *addebitato originariamente al Nappi non rappresenta la quota eccedente la spesa per il personale accessorio sostenuta negli anni 2015-2016-2017 dall'Ente, ma corrisponde esattamente all'intera voce di spesa*

effettuata dal Comune in quei tre anni per tutto il personale assunto a tempo determinato, compreso quello che il Comune di San Giovanni Incarico avrebbe potuto legittimamente assumere in base alle vigenti norme. In sintesi, al costo del personale non autorizzato né autorizzabile (c.d. eccedente) di € 117.541,73, l'Organo requirente ha erroneamente sommato anche la parte c.d. legittima (ossia euro 32.408,19 x 3 anni = € 97.224,57), anziché prendere in considerazione solamente il primo dato (…)". Questo significa, "*pur in un'ottica di apprezzata benevolenza consistita nella riduzione dell'addebito nella misura del 50% decisa dal primo giudice, che l'importo definitivo del danno avrebbe dovuto essere di euro 58.770,87 (corrispondente al 50% di € 117.541,73)*". Sotto un altro profilo, rileva che l'appellante "*oltre alla carica di Segretario generale del Comune di San Giovanni Incarico, ha ricoperto contemporaneamente altri ruoli di responsabilità durante il triennio per ordine diretto del Commissario prefettizio e senza alcun compenso aggiuntivo*". Questo ha di certo "*contribuito ad affievolire notevolmente la propria responsabilità, per essere stato indubbiamente vittima di un prolungato e deleterio stress psico-fisico*", ragione "*per concedere al Nappi una cospicua riduzione dell'addebito*". Con un secondo motivo denuncia: "***II.*** *Nel merito: sull'esistenza delle prestazioni lavorative pagate con voucher e, quindi, sull'inesistenza del danno erariale*". Giacché la prima sentenza ha rilevato che "*la responsabilità del Nappi va (…) correlata all'inadempimento degli obblighi connessi alla (…) qualifica di agente contabile, non risultando versata in atti, a sua discolpa, alcuna prova documentale di aver assolto, in ciascun esercizio finanziario (dal 2015 al 2017) in cui i buoni venivano acquistati, all'obbligo di rendicontazione dei medesimi (…)*", ha prodotto specifica documentazione. Difatti, "*in data 10 dicembre 2021, praticamente dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado (22 ottobre 2021), qualcuno (rimasto anonimo), evidentemente mosso*

a compassione (…), ha deciso di far avere al medesimo buona parte della famosa documentazione mancante". Nello specifico sono stati consegnati al dott. Nappi i rendiconti dettagliati (recanti il timbro ufficiale dell'Ente e la sigla del responsabile) delle prestazioni rese dai lavoratori assunti nel 2015, 2016 e 2017. Dal riscontro algebrico delle somme erogate a ciascun dipendente occasionale, l'appellante principale ha evinto la corrispondenza tra il totale dei *voucher* acquisiti dal medesimo, all'inizio di ciascuno dei tre esercizi finanziari, e i singoli importi erogati in favore dei diversi lavoratori. In più da detti rendiconti era agevole comprendere quali siano state le prestazioni realmente effettuate da tutti i beneficiari dei *voucher*, "*come comprovato anche dai sette contratti fortunosamente reperiti il 10 dicembre 2021. Tutto questo dava prova certa dell'inesistenza del danno erariale*". Conclude, in via principale, per la riforma integrale della sentenza con assoluzione del Nappi da ogni addebito; in via subordinata, per la rideterminazione del danno, "*prendendo in considerazione l'effettiva eccedenza del lavoro accessorio relativo agli anni 2015-2017, pari a euro 117.541,73 e non a euro 210.616,80*", alla quale applicare una riduzione del 70%, tenuto conto della condotta del medesimo, condizionata dai numerosi incarichi ricevuti.

IV.I. Nella memoria prodotta il 5 febbraio 2025, l'appellante ha ribadito le ragioni a supporto del proprio proscioglimento. In specie, richiama l'impianto accusatorio e, quindi, la circostanza che "*la Procura regionale del Lazio ha ammesso di aver fondato le proprie indagini non sulla base di prove certe, bensì sulla base del solo principio della vicinanza della prova e ciò in ragione del vuoto documentale riscontrato negli uffici comunali e dell'impossibilità oggettiva di dimostrare l'utilità di quelle lavorazioni effettuate a vantaggio del*

Comune, a compensazione del danno contestato al dott. Nappi; sta di fatto, tuttavia, che la stessa Procura omette di riferire che la medesima Sezione giurisdizionale per il Lazio in un giudizio parallelo praticamente identico al presente (…) ha emanato la sent. 585, del 14 luglio 2022", che "*ha rigettato la domanda (…) e, per l'effetto, ha assolto il convenuto Nappi*". In breve, in detta decisione "*non è stato condiviso il ricorso operato dalla Pubblica accusa al principio della vicinanza della prova, stante il carattere perentorio dell'art. 2697 c.c.*". Dappoi, ha soggiunto che "*la sent. 763/2021 (…) dopo aver di fatto rigettato la tesi accusatoria argomentata originariamente dalla Procura regionale, ha qualificato solamente in sede decisionale la condotta del Nappi (…) come responsabilità derivante dalla sua qualifica di agente contabile tenuto alla rendicontazione (…)*"; questo "*ha comportato una incolpazione del convenuto rispetto all'originaria contestazione, in palese violazione dei più comuni principi di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e della contestuale gravissima lesione del costituzionale diritto di difesa posto a tutela del medesimo*". Di talché, "*se la parte fosse stata messa nelle condizioni di difendersi dall'accusa di agente contabile (…) avrebbe potuto meglio (…) articolare i propri mezzi istruttori, depositando (…) ulteriori documenti a conferma della correttezza della propria condotta*".

V. Si grava della decisione, con appello incidentale tardivo, **la Procura regionale per il Lazio** che lamenta: "***1.*** *Illogicità e carenza della motivazione in relazione all'applicazione del potere riduttivo*". Osserva che, trattandosi di responsabilità contabile, "*è logica conseguenza dedurne che questa abbia carattere restitutorio e, dunque, richiamando la costante giurisprudenza di questa Corte, non può comportare l'applicazione del potere riduttivo (…), diversamente da quanto accade nelle ipotesi di responsabilità amministrativa*". Sicché, il potere di riduzione applicato dalla prima decisione "*non sarebbe compatibile con l'imputazione di*

detta responsabilità, che rinvia a criteri di calcolo specifici (…)".

VI. Nelle conclusioni scritte, acquisite al fascicolo *on-line* il 4 febbraio 2025, il **Procuratore generale** ha chiesto l'accoglimento dell'appello incidentale del Requirente regionale e il rigetto di quello principale, "*fatta salva l'eventuale valutazione della documentazione rinvenuta dopo la sentenza e allegata al gravame, con condanna della parte privata al pagamento delle spese del grado di giudizio*". Rileva che il primo motivo di appello "*si fonda, essenzialmente, sull'asserita erroneità dell'importo della condanna inflitta in primo grado, in quanto la decurtazione del 50% sarebbe stata operata sull'ammontare complessivo dei buoni lavoro (acquistati per € 210.616,80) anziché considerare indebita solo la parte di spesa eccedente il limite posto dall'art. 9, co. 28 del d.l. 78/2010*". Osserva che "*l'argomentazione non è idonea a confutare le motivazioni della sentenza di condanna, che si fonda sull'inadempimento degli obblighi dell'agente contabile (…), assoggettato alla responsabilità prevista dall'art. 194 del r.d. 827/1924 (…) che si configura come di tipo restitutorio*". In sostanza, l'agente contabile, per essere discaricato dei buoni lavoro acquistati, deve fornire la prova che le mancanze o le diminuzioni degli stessi siano avvenute per causa di forza maggiore o per fatti al medesimo non imputabili, perciò non riconducibili a propria negligenza, mentre, all'evidenza, non può essere discaricato quando ha usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti. In ragione di questo, "*il consegnatario Nappi è tenuto a rispondere di tutta la somma da lui impegnata, pari a € 210.616,80, in quanto non discaricabile*". Quanto al secondo motivo, la Procura generale osserva che "*la riemersione di documenti che, ratione temporis, avrebbero dovuto far parte del fascicolo istruttorio, postula la loro sottrazione agli uffici comunali, benché non risulti*

agli atti alcuna denuncia agli organi competenti". Ciò stante, in ordine al "*(…) rinvenimento della documentazione potenzialmente idonea a colmare il <<vuoto documentale>> stigmatizzato dal Collegio giudicante di primo grado – sulla quale la Procura generale si rimette al prudente apprezzamento del Collegio – va considerato che gli atti ricevuti in forma anonima dal Nappi sembrerebbero documentare, in modo poco chiaro, una spesa complessiva per il triennio 2015-2017, impiegata per i contratti di lavoro a tempo determinato, retribuito con i buoni lavoro, intorno a 94.000 euro (in quanto la somma degli allegati, dal n. 3 al n. 6, dovrebbe essere di euro 94.166,50)*". Sicché, il Requirente "*si rimette al Collegio per l'eventuale valutazione della documentazione rinvenuta, nei limiti di somma sopra evidenziati*".

VII. Alla pubblica udienza odierna, i rappresentanti delle parti hanno indugiato nei rispettivi atti e concluso come da verbale. Al termine della discussione la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

Ragioni del decidere

[1] In quanto proposte separatamente contro la stessa sentenza, le impugnative sono da riunire in un solo processo ai fini di un'unica decisione, in applicazione dell'art. 184, co.1 c.g.c.

[2] Ciò premesso, il Collegio ritiene meritevole di accoglimento l'appello principale sia perché l'uso dei *voucher* (buoni lavoro INPS) è stato, per una considerevole parte di questi, utilmente rendicontato nella documentazione prodotta dal dott. Nappi, sia perché per la restante parte del carico la condotta di quest'ultimo, in ragione delle molteplici attività svolte e alle quali non poteva sottrarsi, integranti una forza maggiore caratterizzata da una particolare inevitabilità, causa di un vero e proprio conflitto di doveri incidente altresì sull'elemento soggettivo, deve ritenersi scusata (scriminata).

Detta statuizione impinge poi sull'assorbimento dell'appello incidentale tardivo della Procura regionale, il cui unico motivo è teso a elidere l'applicazione del potere riduttivo, disposto dalla prima sentenza sull'equivalente in denaro dei *voucher* avuti in consegna e asseritamente ritenuti non giustificati nella loro integralità, che il giudicante, per le ragioni di cui sopra, ritiene non oggetto di obbligo restitutorio.

Preliminarmente, la Sezione deve farsi carico delle argomentazioni spese dall'appellante principale, nel gravame e nella memoria integrativa, flettenti una sorta di decisione a sorpresa della sentenza, che avrebbe qualificato la condotta del Nappi "*come responsabilità derivante dalla sua qualifica di agente contabile tenuto alla rendicontazione*". Il motivo pare investire questioni miste, di fatto e di diritto, la cui omessa indicazione alle parti avrebbe privato le stesse (in specie l'appellante principale) di un concreto potere di allegazione e prova. Osserva, infatti, che "*la sent. 763/2021 (…) dopo aver di fatto rigettato la tesi accusatoria argomentata originariamente dalla Procura regionale, qualificando solamente in sede decisionale la condotta del Nappi (…) come responsabilità derivante dalla sua qualifica di agente contabile tenuto alla rendicontazione, è incorsa in almeno due errori interpretativi: il primo rappresentato dal fatto che mentre il vuoto documentale lamentato dalla Procura è stato decisivo (…) in analogo giudizio per mandare assolto il convenuto, con sent. n. 585/2022 della Sezione Lazio, dalla contestata responsabilità amministrativa, al contrario lo stesso (…) è stato preso in considerazione nella sentenza gravata per condannare il Nappi, proprio per non avere dato prova dell'avvenuta rendicontazione cui era tenuto quale agente contabile*". Si tratta, di "*un paradosso inaccettabile, evidentemente sintomatico di una incerta e dubitabile sequenza procedimentale, che ha comportato*

una incolpazione del convenuto, rispetto all'originaria contestazione, in palese violazione dei più comuni principi di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e della contestuale gravissima lesione del costituzionale diritto di difesa posto a tutela del Nappi". Perciò, "*se la parte fosse stata messa nelle condizioni di difendersi dall'accusa di agente contabile il medesimo avrebbe potuto meglio (…) articolare i propri mezzi istruttori, depositando (come invece ha potuto fare solamente in questa fase di giudizio) ulteriori documenti a conferma della correttezza della propria condotta"*.

In breve, il dott. Nappi contesta che la sentenza impugnata avrebbe operato non una riqualificazione giuridica del fatto contestato dalla Procura regionale, essendo sempre consentito al giudice, anche d'ufficio, di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'atto introduttivo, bensì avrebbe statuito su un fatto diverso da quello contestato nella citazione, in assenza di un confronto processuale tra le parti, violando in tal modo il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 101, co. 3 c.g.c., art. 112 c.p.c.), del contraddittorio (ex art. 101, co. 2 c.p.c. richiamato all'art. 7 co.2 c.g.c.) e del diritto di difesa (art. 24 Cost.), avente un differente atteggiarsi nelle due evenienze della responsabilità amministrativa e contabile. L'articolata doglianza è destituita, tuttavia, di fondamento poiché il Nappi non solo omette di dialogare, per questa parte, con i capi della sentenza impugnata ma omette di confrontarsi correttamente anche con gli atti della fase preprocessuale. In specie, non ricorre alcuna intraprendenza o decisione solitaria assunta dal primo giudice sulla base di un proprio *iter* cognitivo non conforme, perciò, all'ordito codicistico processuale e sulla quale le parti non abbiano potuto dibattere. Invero, la decisione ha riconosciuto in capo al dott. Nappi una responsabilità contabile in senso

stretto per non aver dato conto del legittimo utilizzo dei *voucher* di cui ha determinato l'acquisto, in base alle autorizzazioni della Giunta comunale, e di cui era il legittimo consegnatario, per l'importo € 105.308,40 (riconosciuto in sentenza) rispetto al carico originario di € 210.616,80, contestato dapprima nell'invito a dedurre e poi nel libello introduttivo. Difatti, nell'invito l'Attore pubblico, dopo aver posto in rilievo che nel periodo dal 2015 al 2017 presso il Comune di San Giovanni Incarico sono stati erogati *voucher* Inps per rilevanti importi in assenza di evidenti contratti di lavoro, di verifiche e controlli sugli stessi, di relazioni in merito all'effettività delle prestazioni e senza, peraltro, rispettare il vincolo previsto dall'art. 9, co. 28 del d.l. 78/2010, ha ritenuto i *voucher*, al pari dei buoni (carburante, pasti, etc.) utilizzati nella pubblica amministrazione, quali titoli di pagamento e/o di credito equivalenti all'uso diretto del denaro. Conseguentemente, ha affermato che "*il loro uso comporta, per gli utilizzatori, l'assoggettamento alla responsabilità contabile in senso stretto*". Tanto più che nel caso di specie "*si conferiva all'economo la provvista in moneta contante perché acquistasse detti buoni che, perciò, rappresentano la conversione della moneta in altro strumento equivalente. Ciò comporta, come peculiare conseguenza, che sia il contabile a dover fornire le giustificazioni della spesa, pena il suo mancato discarico e la conseguente responsabilità*". Non diversamente per l'atto introduttivo, datato 3 marzo 2020, in cui la Procura regionale, "*pur evidenziando la mancanza di (…) atti di incarico tesi a consentire di sapere quali fossero le prestazioni a cui erano tenuti gli operatori in argomento*", ha ribadito che "*trattandosi di voucher e, quindi, di uno strumento alternativo al denaro (…) ha rinviato alle considerazioni che rendono ammissibile nella fattispecie il ricorso alle regole della responsabilità contabile in senso stretto per le quali, a maggior ragione nel*

caso in cui manchino gli atti minimali a supporto della spesa, la prova deve essere fornita da colui che ha effettuato la stessa o ha contribuito a realizzarla". Sicché, gli atti preliminari non hanno mai contestato una responsabilità amministrativa, bensì, riconoscendo in capo a Nappi Andrea la qualifica di agente contabile, un'ipotesi di responsabilità contabile correlata alla triplice veste del medesimo nel Comune di San Giovanni Incarico. Sicché, la sentenza impugnata, pur dando per "*sussistenti (…) gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa (…) in capo ai (al) soggetti (soggetto) convenuti/o*", ha ritenuto, in questo conformandosi agli atti preliminari, che "*nell'economia del presente giudizio, assume preminente rilievo l'individuazione degli obblighi che il convenuto Nappi era tenuto a osservare quale agente contabile, qualifica che ha certamente assunto, all'epoca dei fatti di causa, sia per avere disposto, con determine allo stesso riconducibili (…) l'acquisto di buoni lavoro (i voucher Inps), sia per avere provveduto direttamente, in assenza del coinvolgimento di altri soggetti, alla gestione dei predetti valori, nella (incontestata) veste di responsabile del servizio finanziario e degli affari generali del Comune di San Giovanni Incarico*". Pertanto, la responsabilità del Nappi è stata modellata in termini di "*inadempimento degli obblighi connessi alla qualifica dell'agente consegnatario, non risultando versata in atti, a sua discolpa, alcuna prova documentale di avere assolto, in ciascun esercizio finanziario (dal 2015 al 2017) in cui i buoni venivano acquistati, all'obbligo di rendicontazione dei medesimi, che desse conto, sulla scorta di idonea documentazione (libro inventario o altro), della presa in carico, della movimentazione in corso di anno, e delle risultanze finali a chiusura di esercizio*". In conclusione, la sentenza impugnata ha statuito in conformità alla contestazione per responsabilità contabile contenuta nel libello introduttivo e prim'ancora nell'invito a

dedurre, sulla quale non spiega effetti riduttivi la quota di spesa per il personale accessorio sostenuta dall'Ente negli anni 2015, 2016 e 2017 legittimamente sostenibile. In conclusione, il dott. Nappi si è difeso adeguatamente godendo di un ampio ventaglio di opportunità.

Ciò premesso, il Collegio ravvisa nella fattispecie a giudizio, come condivisibilmente affermato in sentenza, un'ipotesi di responsabilità contabile in senso stretto atteso che il dott. Nappi ha disposto, con proprie determine, l'acquisto dei buoni lavoro INPS in nome e per conto del Comune di San Giovanni Incarico, ha direttamente provveduto alla loro gestione nella veste di responsabile del Servizio affari generali e finanziario, così conseguendo la qualifica di agente contabile a materia, per via del maneggio di detti beni, assistita da obblighi di protezione a tutela della conservazione del carico ricevuto. I buoni lavoro o *voucher*, infatti, al pari dei buoni carburante, dei buoni pasto e di altri valori mobili sono utilizzati dalla pubblica amministrazione quali titoli di pagamento e/o di credito equivalenti all'uso diretto del denaro. A tal riguardo l'art. 8 del r.d. 827/1924 dispone che "*I beni mobili per loro natura, o per determinazione di legge, sono quelli enumerati al Codice civile. Fra essi vanno compresi (…), il denaro, i valori, i titoli e gli effetti che esistono nelle casse e nel portafoglio dello Stato*"; il successivo art. 22 prevede poi che "*Tutti gli oggetti mobili, a qualunque categoria appartengano, debbono essere dati in consegna ad agenti responsabili. La consegna si effettua a mezzo di inventario*"; sicché, "*I consegnatari degli oggetti e delle materie (…) sono personalmente responsabili dei beni ricevuti in custodia, fino a che non ne abbiano ottenuto legale discarico*" (art. 29 r.d. 827/1924); conseguentemente, "*In caso di deficienza o di mancata giustificazione, il consegnatario è responsabile dell'oggetto in*

natura, o del prezzo corrente del medesimo" (art. 33, co. 1 del r.d. 827/1924). Pertanto, il consegnatario dei buoni lavoro è assoggettato alla responsabilità contabile in senso stretto e agli obblighi correlati a detta qualità. L'art. 93, co. 2 del d.lgs. n. 267/2000, non diversamente dall'art. 178 del r.d. 827/1924, prevede che "*Il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti*". Di talché, essendo il Nappi autore delle determine di acquisto dei buoni lavoro (c.d. *voucher* INPS: carico), ai quali è correlato un obbligo di custodia, nonché responsabile del loro utilizzo (scarico), disposto con propri provvedimenti per le diverse prestazioni lavorative accessorie eseguite presso il comune di San Giovanni Incarico, detti adempimenti dovevano essere accompagnati da precisi obblighi di rendicontazione con indicazione delle rimanenze sulle quali esercitare un presidio conservativo: ove si accerti una deficienza del carico priva di plausibili e convincenti giustificazioni, l'agente contabile incorre nei rigori della responsabilità contabile. A tal riguardo, il principio di indisponibilità delle pubbliche risorse, se non per i fini istituzionali previsti dalla legge, impone all'agente contabile, in specie al consegnatario Nappi, di dare contezza delle modalità gestorie relative al corretto utilizzo dei buoni lavoro, quindi, di non avere agito in violazione di precostituiti obblighi di servizio sul medesimo gravanti. In altri termini, i fatti allegati riconducono la qualità rivestita dal Nappi, nella gestione di detti beni-valori, alle figure tradizionali di agenti contabili, ossia quelle dei contabili a materia e/o a denaro, perciò

dei consegnatari con obbligo rafforzato di custodia, atteso che per gli stessi le norme richiamate ne descrivono l'attività gestoria e il relativo maneggio, costituenti il presupposto base per l'individuazione di tali soggetti. In termini definitori, la Suprema Corte, con orientamento oramai consolidato (Cass. S.U. n. 19027/2021), ha ribadito che gli elementi essenziali e sufficienti per definire la figura dell'agente contabile (ai sensi delle disposizioni in materia e, in particolare, degli artt. 74 r.d. n. 2440/1923, 178 e 610 del r.d. n. 827/1924, 93, 226 e 233 del d.lgs. n. 267/2000) "*sono la natura pubblica dell'ente per il quale il soggetto agisce e quella, parimenti pubblica, del danaro o del bene oggetto della gestione*", ambedue sussistenti nella vicenda di causa. In ipotesi, inoltre, ai fini della configurazione della conseguente responsabilità, ricorre anche l'indice normativo maggiormente significativo costituito dalla rilevanza della relazione di fatto o di diritto che si instaura tra l'agente (il consegnatario) e le risorse pubbliche (buoni lavoro) oggetto della sua gestione, *id est* il c.d. maneggio. Quest'ultima espressione, pur se evocativa di una relazione di tipo squisitamente reale, è da intendere nell'accezione di disponibilità giuridica del denaro e beni equipollenti e non nella loro materialità, quale necessaria fisica detenzione del bene-valore. Circostanza, questa, che consente di ritenere il maneggio medesimo coerente con gli odierni strumenti di pagamento elettronico, ove non si ha un contatto reale con il denaro bensì di tipo squisitamente giuridico, di cui però il contabile deve dare conto. Di talché, l'incolpazione conseguente alle irregolarità gestionali e/o alla trascuratezza nella tenuta delle scritture giustificative dei beni-valori ricevuti integra una responsabilità patrimoniale strutturata sul modello civilistico di quella contrattuale, assistita da una puntuale tipizzazione normativa delle

regole contabili poste a presidio del rapporto di gestione tra contabile e *res*, *id est* tra il consegnatario Nappi e i buoni lavori acquistati su disposizione del Comune di San Giovanni Incarico, alla stregua delle quali poi formulare un giudizio di regolarità/pareggio del conto in vista del discarico o dell'eventuale condanna alle restituzioni (c.d. obbligo restitutorio dell'equivalente); invero, nel caso del consegnatario, laddove non risulti un legittimo utilizzo dei buoni lavoro da idonea documentazione, sussiste in capo al medesimo l'obbligo di restituire all'amministrazione l'equivalente a fronte di deterioramenti o di diminuzioni ingiustificate. La prova nel giudizio di responsabilità contabile (e anche di conto) è disciplinata all'art. 194, co. 1 del r.d. 827/1924, a mente del quale "*Le mancanze, deteriorazioni o diminuzioni di denaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore, o di naturale deperimento, non sono ammesse a discarico degli agenti contabili, se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, e non comprovano che a essi non sia imputabile il danno, né per negligenza, né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del denaro o delle cose avute in consegna*". Occorre poi soggiungere, come previsto al comma 2, che gli agenti contabili non possono essere discaricati neppure "*quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti e nelle spedizioni o nel ricevimento del danaro e delle cose mobili*". Dalla suindicata norma emerge, in modalità piana, che la responsabilità contabile, conseguente alla non correttezza e irregolarità nella custodia di beni-valori (ossia dei buoni lavoro o *voucher* INPS), è modellata, come ben evidenziato in sentenza, in modo più rigoroso rispetto alla responsabilità amministrativa, poiché è l'agente contabile, non l'attore pubblico procedente, a dover provare

che le mancanze, deteriorazioni o diminuzioni di valore di tali beni non sono imputabili a propria negligenza o a irregolare e disordinata tenuta delle scritture. Si tratta, più che di una inversione dell'onere della prova, di una sorta di presunzione di colpa a carico del contabile (presunto debitore) atteso che l'amministrazione e, quindi, il Procuratore regionale deve provare il carico (i buoni lavoro acquistati), mentre l'agente deve dare contezza probatoria di aver posto in essere, prudenzialmente, tutte le procedure prescritte a presidio di questo (Corte dei conti, Sez. III di app. n. 38/2023). Sicché, la contestazione dell'appellante principale impingente sul ricorso operato dalla sentenza e prim'ancora dall'atto introduttivo al principio della "*vicinanza della prova*" è un fuor d'opera, giacché questa è giustificata dall'imputazione di una responsabilità contabile che, in definitiva, richiede che la prova sia fornita dal soggetto più vicino alla stessa. Difatti, il principio della vicinanza della prova prevede che l'onere della stessa debba essere ripartito tenendo conto in concreto della possibilità per l'una o l'altra parte processuale di provare circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione, per cui è ragionevole gravare dell'onere probatorio la parte a cui è più vicino il fatto da provare (ossia, nei rapporti che implicano maneggio di beni-valori, l'agente contabile). Tale principio di prossimità della prova, che rappresenta un'eccezionale deroga al canonico regime della ripartizione di detto onere, è dovuto all'impossibilità, nella responsabilità contabile, dell'acquisizione simmetrica della prova; di talché, l'onere di provare che le mancanze, deteriorazioni o diminuzioni dei beni-valori ricevuti (buoni lavoro INPS) non sono imputabili a negligenza dell'agente contabile, o a irregolare e disordinata tenuta delle scritture da parte del medesimo, deve

essere assolto da quest'ultimo per via del maneggio del bene, essendo il soggetto che ha la disponibilità degli elementi probatori che occorrono alla dimostrazione dei fatti-circostanze in precedenza indicati (Cass. S.U. n. 11748/2019). Pertanto, la sentenza, correttamente, ha precisato che nella "*responsabilità contabile (…) detta prova debba essere fornita dagli utilizzatori dei voucher tanto più nel caso, come quello di specie, in cui sia mancante la documentazione minima prevista dalle norme di contabilità pubblica (obbligazioni giuridicamente perfezionate, atti di liquidazione di spesa, altri atti di controllo e/o di verifica postuma delle prestazioni)*"; la stessa ha affermato, poi, che il mero acquisto dei *voucher* e il pagamento degli operatori integravano il presupposto del dolo. Ciò stante, il Collegio ritiene che quand'anche la responsabilità contabile, ove ricorrente nelle sue componenti, sia da inquadrare tra le obbligazioni restitutorie, che presumono condotte il più delle volte dolose, perché il danno è causato dall'agente a beni-valori avuti in carico dall'amministrazione di appartenenza e non correttamente rendicontati, in specie, ravvisa nei fatti contestati l'elemento soggettivo della colpa grave e non del dolo. Invero, l'apposizione della firma sulle determine di acquisto dei *voucher* e la successiva gestione e utilizzo degli stessi non fanno emergere condotte antigiuridiche di tipo predatorio del Nappi, semmai, ove esistente, un'incuria nella conservazione della documentazione che potrebbe non consentire di ricondurre l'attività gestoria dei buoni a quella utile agli interessi economici del Comune di San Giovanni Incarico. In ogni caso, l'agente contabile può provare anche con riferimenti e attestazioni ricavati *aliunde* la regolarità del maneggio e della custodia, dandone contezza dimostrativa davanti alla Corte dei conti in ragione di quanto consentito

dall'art. 615 del r.d. 827/1924: "*In tutti i casi in cui un contabile, in seguito a circostanze di forza maggiore, si trovi nell'impossibilità di osservare le disposizioni stabilite per il rendimento e la giustificazione dei suoi conti, può essere ammesso a darne prova avanti alla Corte dei conti*". Il principio generale promanante dalla suindicata disposizione è da ritenere valido ed efficace per tutte le Pubbliche amministrazioni e, quindi, per tutti gli agenti contabili. Perciò, il consegnatario Nappi può liberarsi dall'obbligo di restituire l'equivalente in danaro dei buoni lavoro ricevuti solo ove dimostri, anche con attestazioni e riferimenti ricavati altrove, che l'inadempimento è derivato da cause al medesimo non imputabili, in analogia, sostanzialmente, con il principio generale di cui all'art. 1218 c.c., che a sua volta è da ricondurre a quello di forza maggiore, cioè alla sussistenza di fattori causali che, collocandosi al di fuori della sfera di controllo e prevedibilità, fanno sì che la fattispecie esuli dall'ordinario dovere di diligenza nell'adempimento dell'obbligazione contrattuale. In conclusione, in una prospettiva della responsabilità compiutamente fondata sul principio della colpevolezza, il caso fortuito e la forza maggiore, di cui all'art. 194 del r.d. n. 827/1924, possono essere intesi come un'endiadi che esprime complessivamente, in modo negativo, la fattispecie di assenza di colpa. La differenza tra le due scriminanti si può però far consistere nella circostanza che la forza maggiore è caratterizzata da una particolare inevitabilità e comprende anche fatti umani, come i provvedimenti dell'autorità (si pensi ai pressanti e molteplici incarichi conferiti al Nappi dai diversi Commissari prefettizi e dalla Prefettura di Latina; cfr. Corte dei conti Sez. III di app. n. 213/2016, Sez. I centr. n. 401/2016). Nell'ipotesi a giudizio, ricorrono fatti e circostanze obiettivamente

e positivamente apprezzabili (Cass. 12346/1991, 2059/2000 e 15712/2002), incidenti sia sull'elemento oggettivo della responsabilità contabile che su quello soggettivo, intesi a scriminare la condotta. Al riguardo, la Sezione rileva, primariamente, che il mancato rinvenimento della documentazione comprovante l'utilizzo dei *voucher* non prova affatto che i buoni lavoro non siano stati utilizzati dal Comune di San Giovanni Incarico per remunerare legittime prestazioni di lavoro occasionale. Piuttosto, emerge la trascuratezza del suddetto Ente, non immediatamente riconducibile al dott. Nappi, nella conservazione delle scritture che avrebbero consentito al funzionario, responsabile del Servizio finanziario, di poter giustificare il corretto utilizzo dei buoni lavoro INPS. Il rinvenimento, in data 21 dicembre 2021 (dopo la pubblicazione della sentenza), nella cassetta postale dell'abitazione del Nappi di un plico sigillato anonimo, composto da una lettera e da documenti afferenti ai *voucher* INPS attivati nel triennio 2015-2017, completi di nomi, contratti e dati dei lavoratori occasionali assunti dall'Ente, non resi dall'Ente locale e non rinvenuti presso quest'ultimo dalla Guardia di finanza al tempo della delega istruttoria conferita dalla Procura regionale, se da una parte postula la sottrazione di detta documentazione dagli Uffici comunali da parte di ignoti, dall'altra impone al Collegio di tenerne conto al fine di verificare il corretto utilizzo dei buoni per cui è causa. Difatti, si tratta di documenti con il timbro ufficiale del Comune di San Giovanni Incarico e la sigla del responsabile del relativo servizio, risalenti all'epoca dei fatti, che contengono le generalità dei lavoratori occasionali, il loro numero telefonico, il compenso erogato, l'arco temporale della prestazione, la tipologia del rapporto e il lavoro effettivamente svolto, il pagamento con i *voucher* oltre a una serie di

contratti di lavoro a chiamata sottoscritti dal dott. Nappi e dai diversi prestatori occasionali. Dalla stessa si evince, in termini di riscontro algebrico, la spesa complessiva per il triennio 2015-2017, impiegata per contratti di lavoro a tempo determinato, retribuito con i buoni lavoro, pari a **€ 94.166,50** (identica alla quantificazione riportata nelle conclusioni della Procura generale). Sicché, dai tre rendiconti recapitati all'indirizzo del Nappi il 10 dicembre 2021, è possibile evincere la movimentazione in corso dei distinti esercizi e le risultanze finali a chiusura degli stessi in ordine all'utilizzo dei *voucher*. La documentazione prodotta può considerarsi, perciò, adeguata ad assolvere l'obbligo di rendicontazione di una parte consistente dei detti buoni, poiché indicativa della presa in carico, della movimentazione in corso di anno e delle risultanze finali a chiusura del singolo esercizio di riferimento. Questo induce il Collegio a diminuire il *quantum* restitutorio, pari all'equivalente in denaro dei buoni lavoro, sia con riferimento all'importo della sentenza, pari € 105.308,40, sia con riguardo all'intero ammontare dei *voucher* in carico al consegnatario, pari a € 210.616,80, della somma di **€ 94.166,50**. Con riguardo alla restante parte del carico, il Collegio ritiene di dover discaricare il contabile (consegnatario) perché al medesimo non è imputabile una grave negligenza, trovandosi nell'impossibilità obiettiva di osservare gli obblighi correlati alla giustificazione dei conti a materia. Difatti, sul corretto adempimento degli stessi hanno influito fattori causali che, collocandosi al di fuori della sfera di controllo e prevedibilità, hanno inciso sull'ordinaria diligenza del medesimo creando una sorta di conflitto di doveri, dai quali il dott. Nappi non poteva sottrarsi. Difatti, questo, oltre alla carica di Segretario generale del Comune di San Giovanni Incarico, ha

ricoperto contemporaneamente altri ruoli di responsabilità durante il triennio oggetto di causa. Nello specifico è stato investito della carica di: 1) Segretario generale del Comune di Sperlonga; 2) Segretario generale del Comune di Ventotene, 3) Segretario generale del Comune di Campodimele (periodo questo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017); 4) Segretario generale della XXII Comunità Montana (questo dal 2012 al 2017); 5) Responsabile dell'Area Affari Generali dei suindicati comuni; 6) Dirigente del settore bilancio; 7) Capo del settore demo-anagrafico e di addetto alla trasparenza nei diversi comuni richiamati; 8) Responsabile dell'Area tecnica dei Comuni di Sperlonga, Ventotene, Campodimele; 9) Comandante della Polizia municipale dei Comuni di Sperlonga, Ventotene, Campodimele. Il tutto per disposizione diretta del Comune ciociaro e del Commissario prefettizio (di cui alle note n. prot. 2299 e n. 2300 del 14 luglio 2016 e n. 3787 del 10 novembre 2016), tra l'altro, in assenza di compensi aggiuntivi. Detti fattori presentano un'incidenza causale tale da escludere la grave negligenza del Nappi nell'adempimento del corretto obbligo di rendicontazione, sussistendo una particolare inevitabilità riconducibile a fatti umani correlati ai provvedimenti dell'Autorità prefettizia di Latina e allo stesso Comune di San Giovanni Incarico. Evenienza che porta ad accogliere l'appello principale e a dichiarare assorbito quello incidentale del Procuratore regionale. Ne discende, pertanto, in riforma integrale della sentenza impugnata, anche per il capo relativo alle spese di giustizia, il proscioglimento del dott. Nappi Andrea da tutti gli addebiti. Le spese di giudizio del doppio grado seguono la regola oggettiva della soccombenza e si liquidano, ex art. 31, commi 1 e 2 c.g.c., in beneficio dell'appellante principale, dott. Nappi Andrea, e a carico del Comune di San

Giovanni Incarico, amministrazione di appartenenza del funzionario e beneficiaria dell'obbligo restitutorio in caso di condanna, nei termini di cui in dispositivo. Le spese di giustizia sono invece da compensare.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale di appello, previa riunione delle impugnative iscritte al **n. 59747/R.G.**, definendo il giudizio, accoglie nel merito quella principale e proscioglie da ogni addebito Nappi Andrea; dichiara, invece, assorbito l'appello incidentale del Procuratore regionale. Liquida, per competenze ed esborsi del doppio grado di giudizio, la somma di **€ 6.302,00** (euro seimilatrecentodue), oltre alle spese forfetarie del 15%, a quelle accessorie a titolo di C.P.A. e di I.V.A. (questa se dovuta), in favore dell'appellante principale Nappi Andrea e a carico del Comune di San Giovanni Incarico. Compensa le spese di giustizia.

Manda alla segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, all'esito della pubblica udienza del 26 febbraio 2025.

Il Giudice Estensore — Il Presidente

(Dott. Giovanni Comite) — (Dott.ssa Giuseppina Maio)

"*F.to digitalmente*" — "*F.to digitalmente*"

Depositata in Segreteria il 10/04/2025

Il Dirigente

"*F.to digitalmente*"